

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME  
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **51**

**COPIA**

Cat. 1 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno 23 (VENTITRE) del mese di APRILE alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) FAUSTO TINTI           | Presente  |
| 2) FRANCESCA MARCHETTI    | Presente  |
| 3) DALL'OLIO FRANCESCO    | Presente  |
| 4) TRAZZI STEFANO         | Presente  |
| 5) ROUIBI SARA            | Presente  |
| 6) BONDI ANDREA           | Presente  |
| 7) RANGONI MARTINA        | Presente  |
| 8) BORTOLOTTI CECILIA     | Presente  |
| 9) DI SILVERIO ALESSANDRO | Presente  |
| 10) PRUNI EUGENIO         | Assente   |
| 11) SEROTTI SILVIA        | Presente  |
| 12) BERTOCCHI LAURA       | Presente  |
| 13) GALLO GIANLUIGI       | Presente  |
| 14) PARENTI MARIO         | Assente * |
| 15) GIANNELLA NICOLA O.   | Presente  |
| 16) BRINI KATIUSCIA       | Presente  |
| 17)                       |           |

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Cenni Tomas

Totale presenti: 14 Totale assenti: 3

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI

Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

**1) Marchetti Francesca 2) Rouibi Sara 3) Giannella Nicola Ottavio**

*(\*) Assenza giustificata*

**E' entrato il Consigliere Eugenio Pruni. Presenti n. 15**  
**E' entrato il neo Consigliere Stefano Samorì. Presenti n. 16**  
**E' entrato l'Assessore Cristina Baldazzi**

*Il Presidente Stefano Trazzi dispone la trattazione congiunta dei seguenti punti dell'avviso di convocazione, come deciso nella Conferenza Capigruppo, perché attinenti un unico tema:*

n. 8 - APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

n. 9 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO TARI E ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2015 E ATTO D'INDIRIZZO PER CONCESSIONE DELLA GESTIONE TARI 2015 AD HERA SPA

n. 10 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

*Assessore Anna Rita Muzzarelli: relaziona sui 2 oggetti nn. 8 e 9.*

*Assessore Tomas Cenni: relaziona sull'oggetto n. 10.*

*Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): porto in discarica 30 kg di ferro, devo fare 3 viaggi? Qual è la quantità di rifiuti raccolti nel 2012, 2013 e 2014?*

*Consigliere Stefano Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle): "la tempistica di approvazione del piano TARI è stabilita diversamente dal nostro regolamento". Quindi formula alcune osservazioni sul regolamento, chiede approfondimenti sui rapporti col Circondario ed HERA, sulla scontistica e a che cosa si riferisca la sperimentazione.*

*Assessore Anna Rita Muzzarelli: la tempistica del piano TARI non è perentoria, torneremo in Consiglio appena ATERSIR avrà approvato formalmente.*

*Assessore Tomas Cenni: dal 2% di differenziata siamo passati al 46, che diventa il 52 se guardiamo quanto le aziende recuperano. La sperimentazione di cui il Consigliere Samorì parlava, ad es. riguardava il verde ad Osteria Grande. Il tema dell'amianto: non è per gli abbandoni, ma per incentivare chi vuole eliminare l'amianto integro dalle case, in sicurezza, tramite un protocollo ASL; abbiamo 40 ritiri gratuiti assicurati da Hera, ma non sono stati sinora utilizzati. Ho i dati dei quantitativi dei rifiuti, che sono evidenziabili. Diverso è conoscerne il costo economico. Il tema della scontistica riguarda tutto. Nel 2015 la diminuiamo per il ritiro porta a porta, ma la si conferma per il conferimento in discarica.*

*Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): la domanda sulle quantità era perché la proposta di delibera riguarda la conferma di quantità, perciò dobbiamo poterle controllare e conoscerle dal passato. Questa è una tassa. Questa Amministrazione è stata sensibile, CON.AMI si sta muovendo, ma io stasera non voto perché non mi fido di quei dati e la tassa è di ambito comunale. ATERSIR deve essere indipendente, quindi la Regione deve fare una disciplina diversa su ATERSIR. Abbiamo i rendiconti, certo, anche se c'è il segreto industriale. Se spendo di meno devo avere l'anno dopo il conguaglio, perché ho una tassa. Devo avere i conguagli l'anno successivo. HERA nel piano finanziario dovrebbe disaggregare le voci; inoltre come tiene conto del trattamento della raccolta differenziata? La quota Conai perché ha dei balzi così grossi? La voce remunerazione del capitale investito? Non è già nei vari costi? Non viene caricata 2 volte? Prevedere le modalità di calcolo? Non è chiaro come è fatto il piano finanziario. Certe poste si spostano, il nostro piano finanziario è corretto? Nel 2012 chi mi dice se è stata calcolata sul mio Comune o sul mio ambito? Ora dobbiamo pretendere il dato esatto, sennò rischiamo di avere una tassa che è calcolata su un ambito non proprio. Calare la scontistica del porta a porta forse non è conveniente, almeno per le famiglie. Ci vuole la forza di un controllo e ridefinire il ruolo dell'Agenzia ATERSIR.*

*Consigliere Stefano Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle): perché viene affidato il servizio di riscossione del tributo ad HERA?*

**Assessore Anna Rita Muzzarelli:** *c'è una convenzione di partenza. Partirà la gara a livello di ambito per la gestione del servizio. Ci sarà un bando e tutto questo dovrà essere chiarito. Il passaggio da tariffa a tassa ha creato problemi. Stiamo lavorando anche con gli uffici nei confronti di ATERSIR. Circa l'affidamento ad HERA, risponde il Segretario. Abbiamo lavorato per creare un montante ragionevole, creiamo un fondo per le famiglie.*

**Segretario:** *Una norma derogatoria rispetto alla disciplina generale consente di affidare la riscossione della tassa al soggetto gestore del servizio. Ce ne siamo avvalsi, confrontando anche con i corrispettivi richiesti nell'ambito della convenzione IntercentEr, che erano leggermente superiori a quelli praticati da Hera.*

**Assessore Tomas Cenni:** *resta la scontistica, questa è la cosa importante.*

**Sindaco Fausto Tinti:** *apprezzo che il Capogruppo Gallo abbia colto la positività di questa azione. Merito degli Assessori. E' partita anche un'azione vasta dai Sindaci, collocata all'interno del CON.AMI che si sta attrezzando con raccolta dati. Arriveremo al momento della gara con un valore di PEF molto contenuto. Lascio una domanda in sospeso perché tecnicamente il passaggio tariffa/tassa all'interno dell'ambito troverebbe la propria definizione, in quanto è nell'ambito che abbiamo le discariche, la progettazione di area vasta del servizio. E' contraddittorio che ad essere virtuosi si debba pagare di più.*

**Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune):** *ATERSIR nel 2013 ha approvato un piano finanziario, poi in aprile 2014 ha cambiato di 300.000 euro. A me non interessa quando parte il bando ma cosa si fa sul 2012-13-14: occorre avere un conguaglio per quegli anni. Non voglio nessuno implicato in questa vicenda, non mi interessa che ci sia il CON.AMI, che è socio di HERA; torniamo ad un conflitto di interessi; il supporto me lo deve dare un'agenzia regionale. Io ho la quantità dei rifiuti che produco, il 2011 ed il 2012 HERA deve poterli fornire come dati. Non a caso i Comuni della Vallata, passando a tassa, hanno urlato. Non mi accontento: voglio sapere qual è il conguaglio per Castel S. Pietro su quegli anni. Sul regolamento – oggetto n. 10 - il voto è favorevole.*

**Consigliere Stefano Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle):** *voteremo contro tutti e tre gli oggetti, vediamo un modo diverso di gestire i rifiuti. HERA è in monopolio, vorremmo essere di là da tutto questo. Consiglio di vedere alcuni siti, come il Comune di Ponte nelle Alpi, per trarre esempio.*

**Capogruppo Francesco Dall'Olio (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune):** *punto n.10: ringrazio chi ha lavorato all'interno della Commissione Statuto e Regolamenti. Con questo daremo una disciplina ad alcuni aspetti. E' importante riconoscere la migrazione rifiuti. Sul punto n. 8: accettiamo con favore ad es. le maggiori dilazioni. Sul punto n. 9: va riconosciuto il valore politico della nuova distribuzione del montante Tari, c'è un piccolo segnale. Abbiamo intrapreso un'azione politica forte verso HERA ed ATERSIR. Siamo d'accordo sul punto n. 9*

*Indi,*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema dei tributi comunali;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamata la delibera di CC n.47 del 6 maggio 2014 d'approvazione del regolamento per la disciplina del tributo TARI;

Visto l'art. 2, comma 1, lett. e) del D.L. n. 16/2014, convertito con Legge 2 maggio 2014, n. 68, che modifica nuovamente il regime per i rifiuti speciali abrogando il comma 661 e, modificando l'art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013,

Ritenuto necessario aggiornare il Regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n. 47/2014 nella parte di disciplina dei rifiuti speciali, allineando le previsioni alla modifica normativa entrata in vigore in data successiva all'approvazione del medesimo, eliminando il terzo periodo dell'art. 8, comma 5) da *“Eventuale ridefinizione della superficie, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1 comma 661 della legge 147/2013, può avvenire previa presentazione di dichiarazione da parte del contribuente, supportata da idonea documentazione”* e sostituendo tale periodo con *“Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. La ridefinizione della superficie avviene previa dichiarazione da parte del contribuente supportata da idonea documentazione”*.

Precisato che la riduzione del tributo prevista al comma 3 dell'art. 13 è riferibile alle sole posizioni domestiche tenute a disposizione per uso stagionale da parte di non residenti, come da risultanze dei registri anagrafici, nell'immobile soggetto a tributo e sue pertinenze e pertanto è inserita all'art. 13 comma 3) *“non residenti”* dopo le parole utenze domestiche;

Preso atto dell'art. 9-bis comma 2 del D.L. 28.3.2014 n. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014 n. 80, che interviene anche in materia di TARI per gli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero (AIRE);

Ritenuto opportuno stabilire, a decorrere dall'anno 2015, la riscossione in tre rate, anziché le due previste nell'anno 2014, della tari annuale con le scadenze indicate all'art.18 comma 2, al fine di rateizzare maggiormente la tassa dovuta per l'anno di competenza;

Considerata altresì l'esigenza di rispondere alle necessità dei contribuenti e quindi di concedere la possibilità di dilazionare il carico tributario degli avvisi di pagamento TARI, così come inserito all'art.18 bis del presente regolamento;

Preso atto della modifica intervenuta nelle agevolazioni alla raccolta differenziata che determina un nuovo allegato B al presente regolamento;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 16/3/2015 con cui è stato disposto il rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2015 degli enti locali al 31/05/2015;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 150 del 24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (**Area Est:** Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e **Area Ovest:** Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Visto il decreto prot. n.3277/6 del 29/5/2014 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina della d.ssa Claudia Dal Monte quale dirigente del servizio tributi associato NCI;

Vista la proposta di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi Associato,

Visto il **parere del Collegio dei Revisori allegato A) alla presente deliberazione** per costituirne parte integrante e sostanziale, dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame ed al parere della competente Commissione Consiliare in data 4/3/2015;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:

Favorevoli n. 12

Contrari n. 4 Capogruppo Gallo, Consigliere Giannella (Gruppo Il Tuo Comune)  
Capogruppo Brini, Consigliere Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle)

Astenuto n. /

## **DELIBERA**

1) di approvare il "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)", riportato **nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto**, modificato, per le motivazioni riportate nelle premesse, nei seguenti articoli:

**Art. 8 – Esclusioni dal tributo – comma 5;**

**Art. 13 – Riduzioni del tributo – comma 3 e 5;**

**Art. 18 – Riscossione – comma 2;**

**Art. 18 bis – Dilazione del pagamento**

2) di approvare gli allegati al regolamento di cui alla presente, **con le modifiche apportate all' allegato B agevolazioni raccolta differenziata;**

3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro i termini previsti dalla norma di legge, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5) di rinviare a successivo atto la determinazione delle tariffe del tributo, conformemente al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato, nella Regione Emilia Romagna, dall'autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

*Indi,*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:

Favorevoli n. 12

Contrari n. 4 Capogruppo Gallo, Consigliere Giannella (Gruppo Il Tuo Comune)  
Capogruppo Brini, Consigliere Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle)

Astenuto n. /

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME**  
**ORGANO DI REVISIONE**

1. Incipit  
alla delibera n. 51 del  
23/04/2015

Verbale n. 5 del 06/03/2015

Il giorno 06/03/2015 si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Castel S. Pietro Terme, per esaminare le proposte di delibere avente per oggetto: "APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)" e "APPROVAZIONE ADEGUAMENTI NORMATIVI AI REGOLAMENTI IMU E TASI"; 

**visto**

- le proposte di delibere avente per oggetto:  
"APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)" e "APPROVAZIONE ADEGUAMENTI NORMATIVI AI REGOLAMENTI IMU E TASI"
- la richiesta di parere avanzata al Collegio dei Revisori di codesto Comune in data 25/02/2015;

**premessi**

- che l'Organo di Revisione ha esaminato lo schema di "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)" composto da 26 articoli;
- che l'Organo di Revisione ha esaminato gli aggiornamenti normativi proposti con riferimento al "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)" e al "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" composti rispettivamente da 18 e da 23 articoli;
- che le modifiche di cui all'art. 8 e all'art. 13 del Regolamento TARI recepiscono le indicazioni ANCI contenute nella nota del 3/12/2014 Prot. 255/2014 indirizzata ai Responsabili degli Uffici Tributi dell'Emilia Romagna;

*Gianni Mantovani*

**Considerato**

- che le proposte di deliberazione sono state esaminate dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 4/03/2015;

**visi**

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio competente e del responsabile del servizio finanziario espressi ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs 267/00;

**preso atto**

che le modifiche proposte rispettano il disposto legislativo;

**esprime parere favorevole**

alla proposta di delibera in oggetto.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Silvia Romboli

Dott. Libero Montesi

Dott.ssa Claudia Rubini (assente giustificata)





COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

*PARERE DI REGOLARITA' TECNICA*

**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.**

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

() La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Castel San Pietro Terme, li 20/04/2015

Il Dirigente Servizio Tributi Associato  
d.ssa Claudia Dal Monte

---

*PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE*

**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.**

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li 20/04/2015

**La Responsabile**  
**Servizio Bilancio e Programmazione**  
**D.ssa Claudia Paparozzi**

---

**COMUNE DI CASTEL  
SAN PIETRO TERME**

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA

TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI)

## **Indice**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4 – Soggetto attivo
- Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tariffa
- Art. 8 – Esclusioni dal tributo
- Art. 9 – Categorie di utenza
- Art. 10 – Tariffe del tributo
- Art. 11 – Tributo giornaliero
- Art. 12 – Tributo provinciale
- Art. 13 – Riduzioni del tributo
- Art. 14 – Riduzioni di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
- Art. 15 – Agevolazioni
- Art. 16 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
- Art. 17 – Esenzioni
- Art. 18 – Riscossione
- Art. 18 Bis – Dilazione del pagamento
- Art. 19 – Dichiarazione
- Art. 20 – Rimborsi e compensazione
- Art. 21 – Funzionario Responsabile
- Art. 22 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 23 – Riscossione coattiva
- Art. 24 – Contenzioso
- Art. 25 – Entrata in vigore del regolamento
- Art. 26 – Clausola di adeguamento

**Allegati al Regolamento A, B, C**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA COMUNALE SUI  
RIFIUTI (TARI)**

**Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Castel San Pietro Terme dell'imposta unica comunale (IUC), per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con lo stesso attivare la tariffa avente natura corrispettiva, di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. I rifiuti sono classificati, ai sensi dell'art. 184 del DLgs 152/06 e s.m.i., secondo l'origine in rifiuti urbani e speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
4. Per la classificazione dei rifiuti urbani e dei criteri di assimilazione degli stessi, si rinvia alle norme previste dal vigente Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

**Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel vigente Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

3. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

#### **Art. 4 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

#### **Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. L'occupazione/detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree assoggettabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. In caso di pluralità di possessori e di detentori quindi, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 19 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i

servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

### **Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tariffa**

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti, che non costituiscono locale o pertinenza allo stesso, salvo i casi di esclusione di cui al successivo art. 8;
- c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2. Fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti.

In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 19, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

### **Art. 8 – Esclusioni dal tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché

risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- g) i locali e aree coperte ove si formano esclusivamente rifiuti pericolosi;
- h) gli immobili strumentali all'attività agricola e d'allevamento - locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, fienili, silos, stalle, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica - e florovivaistica - limitatamente alle serre a terra;
- i) aree impraticabili e/o intercluse da stabile recinzione;
- l) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- m) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- n) per i distributori di carburante le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tari i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e di transito e sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

5) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati ai

rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, mediante idonea documentazione. Al fine della determinazione della superficie assoggettata al tributo, fa fede la superficie già dichiarata o accertata in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti. *Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. La ridefinizione della superficie avviene previa dichiarazione da parte del contribuente supportata da idonea documentazione.* In tal caso, la quantificazione del tributo tari decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

6) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

#### **Art. 9 – Categorie di utenza**

1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;

b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 19.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data d'emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio in caso di variazioni successivamente intervenute. Il Comune si impegna a trasmettere al Gestore periodicamente i dati anagrafici.

b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal

proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

- c) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, a fini tariffari, utenze domestiche alle stesse condizioni applicate all'immobile di cui costituiscono pertinenze. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale ai fini IMU. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
  - d) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti, coerentemente a quelli individuati dalla legge, saranno determinati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.
- 3) Le utenze non domestiche verranno classificate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99 in base al codice ISTAT di attività prevalente desunto dall'iscrizione alla CCIAA, utilizzando la tabella di conversione costituente l'allegato C del presente regolamento.  
Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.
  - 5) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
  - 6) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

#### **Art. 10 - Tariffe del tributo**

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.  
La tariffa è composta da:
  - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti:
  - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- 3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
  - a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti, secondo

- le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
  - 4) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
    - a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
    - b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
  - 5) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
  - 6) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate, nonché delle agevolazioni previste all'art.15 del presente regolamento.  
In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa.
  - 7) Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito nei successivi 30 giorni e comunque entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
  - 8) È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
    - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
    - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.
  - 9) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.

- 10) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
- 11) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma 6, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

#### **Art. 11 – Tributo g giornaliero**

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 7) La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro.
- 8) Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.
- 9) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.

#### **Art. 12 - Tributo provinciale**

- 1) Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

#### **Art. 13 – Riduzioni del tributo**

- 1) Il tributo è graduato in relazione alla distanza tra l'utenza e il più vicino punto di conferimento, come da tabella allegata al presente regolamento (allegato A ).
- 2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque

abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

- 3) Per i locali e le aree delle utenze domestiche **non residenti** tenute a disposizione per uso stagionale, che vengono occupati o detenuti sino ad un massimo 9 mesi continuativi, si applica una riduzione pari al 30 per cento.
- 4) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale, che vengono occupati o detenuti sino ad un massimo di 9 mesi continuativi, si applica una riduzione pari al 30 per cento.
- 5) ***A partire dall'anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare, l'imposta TARI è applicata, per ciascun anno di imposta, in misura ridotta di due terzi. Al fine dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, fa fede la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento da parte del soggetto passivo d'imposta che versi nelle condizioni previste dall'art. 9 bis DL 47/2014 come convertito in legge n. 80/2014.***

#### **Art. 14 – Riduzioni di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

- 1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE	50%
VERNICIATURA GALVANO TECNICI FONDERIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
ROSTICCERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
GOMMISTA	50%
TIPOGRAFIE – VETRENERIE	40%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%

PASTICCERIE	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

- 2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali
- 3) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### **Art. 15 – Agevolazioni**

- 1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative – art.1 comma 658 legge 27/12/2013 n.147 - sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa.
- 2) A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, richiesta da presentare al Gestore tramite appositi moduli, è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, secondo la scontistica prevista all'**allegato B** al presente regolamento.  
L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
- 3) Ai sensi dell'art.7 comma 1 del DPR 158/99 è determinata l'applicazione di uno sconto ad ogni utenza domestica in funzione della partecipazione ai servizi di raccolta differenziata. L'attribuzione delle raccolte differenziate alle utenze domestiche viene effettuata dal Gestore sulla base delle quantità desunte dalle raccolte collettive e individuali. La valorizzazione della riduzione è riportata **nell'allegato B**.  
L'attribuzione delle quantità di raccolta differenziata alle utenze domestiche ai fini dell'applicazione dello sconto, avviene con riferimento all'anno di imposta fino al 30 settembre. L'attribuzione della raccolta differenziata dal 1 ottobre, verrà quantificata e riconosciuta con l'applicazione del tributo nella prima liquidazione utile.
- 4) Ogni agevolazione TARI è conforme a quanto previsto dalla norma di legge e, se legittima, è comunque quantificabile nella stessa misura prevista da regolamento TARES anno 2013.
- 5) Le utenze non domestiche appartenenti a specifiche categorie, per le quali sono organizzati dal Gestore specifici servizi di raccolta differenziata, usufruiranno di una riduzione in funzione della quantità di rifiuti consegnati. La valorizzazione della riduzione è riportata nell'allegato B.

## **Art. 16 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

### **Art.17 - Esenzioni**

- 1) Sono considerati esenti dal tributo i locali utilizzati dalle ONLUS di cui all'art.10 del D.Lgs.460/97. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha comunque decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.
- 2) Cimiteri e locali ed aree adibite ad uffici e servizi comunali, compreso gli impianti sportivi di proprietà comunale e le aree comunali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali.

### **Art. 18 - Riscossione**

- 1) I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale d'approvazione ministeriale, ovvero tramite le altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali secondo le indicazioni stabilite con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 688 ultimo capoverso legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 2) *La tassa è liquidata in tre rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:*
  - a) *30 giugno: rata periodo gennaio - aprile dell'anno in corso ed eventuale conguaglio, positivo o negativo, dell'anno precedente*
  - b) *30 settembre: rata periodo maggio – agosto dell'anno in corso*
  - c) *30 novembre: rata periodo settembre – dicembre dell'anno in corso*
- 3) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- 4) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 5) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
- 6) La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
- 7) La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
- 8) Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

### **Art. 18 bis – Dilazione del pagamento**

- 1) *Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere,*

*nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario, con l'applicazione di interessi legali.*

*2) I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:*

*- per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 150,00;*

*- per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 1.000,00.*

*3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.*

*4) La rateizzazione potrà essere concessa sino ad un massimo di 12 rate d'importo non inferiore ad € 50,00 ciascuna.*

*5) In caso di mancato pagamento di una rata:*

*a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;*

*b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;*

*c) al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l'anno di riferimento.*

#### **Art. 19 – D ichiarazione**

1) I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune - ovvero al soggetto a cui è affidata la gestione del tributo - utilizzando apposito modello predisposto dal Comune e messo a disposizione dallo stesso, che ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

2) La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data in cui:

a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;

b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

3) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune od al Gestore – in caso di affidamento della gestione TARI in concessione - o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

4) Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

5) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

6) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

- 7) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
- 8) Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.
- 9) Le dichiarazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- 10) La dichiarazione, redatta su modello predisposto dal Comune, deve contenere:
  - a) per le utenze domestiche:

cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante (in presenza di residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti);  
cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale degli eventuali occupanti non residenti che, in aggiunta al nucleo familiare residente, dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale (rif. art. 9 comma 2 lett.b) di questo regolamento) ;  
indirizzo (via, numero civico, numerazione interno se presente), dati catastali completi (Foglio, particella e sub) della/delle unità immobiliari occupate/ detenute/possedute e superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art. 7 di questo regolamento;  
data di decorrenza dell'occupazione/detenzione/possesso e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.  
indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni (rif. artt. 13, 14, 15 e 17 di questo regolamento);
  - b) Per le utenze non domestiche:

identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email);  
identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative occupate/detenute/possedute : via, numero civico, numerazione interno se presente, dati catastali Completi (Foglio, particella e sub), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.7 di questo regolamento e destinazione d'uso;  
la data di inizio della occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.  
indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni; (rif. artt. 13, 14, 15 e 17 di questo regolamento).

### **Art. 20 – Rimborsi e compensazione**

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
- 2) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Il funzionario responsabile provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, tramite apposito provvedimento. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 4) Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di

rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

- 5) Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

#### **Art. 21 – Funzionario responsabile**

- 1) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2) In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario responsabile è nominato dal Concessionario.

#### **Art. 22 – Attività di controllo e sanzioni**

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 3) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, nella persona del funzionario responsabile, provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, si provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 4) Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato tramite posta elettronica certificata la comunicazione degli importi dovuti, il Comune o il Concessionario provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 5) In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 6) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 7) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 8) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 9) Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la

proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

- 10) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 11) Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 12) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 23 – Riscossione coattiva**

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
- 2) Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 24 - Contenzioso**

- 1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2) Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

#### **Art.25 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento, così modificato, entrano in vigore dal 1° gennaio 2015.

#### **Art. 26 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



ALLEGATO A.xls



ALL. B) AL  
REGOLAMENTO TAR:



ALLEGATO C.xls

*Allegato A - Allegato B - Allegato C*

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 30/04/2015

La presente è copia conforme all'originale.

Lì, 30/04/2015

Il Resp. Affari Istituzionali  
F.to Claudia Chiusoli

\_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il \_\_\_\_\_.

Il Funzionario  
F.to

\_\_\_\_\_